



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Polo Tecnico – Via Ausonia, n. 69 – 90146 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90146

C.F. 80016350821

Al Sig. Assessore alla Rigenerazione Urbana

Ai Sigg.ri Dirigenti dell' Area Amministrativa della R.U.I.

Ai Responsabili di UU.OO. del Controllo del Territorio:

Ing. M. Caruso

Ing. A. Sortino

Ing. L. La Monica

All'Ufficio Sportello Unico Edilizia

Agli altri Uffici dell' Area Tecnica della R.U.I.

Al Sig. Capo Area della Pianificazione Territoriale

E, p. c. Al Sig. Sindaco – c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 1736775 del 09.11.2017

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n.232 del 08.11.2017 – direttiva.

Come noto, nel corso del 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 3, comma 2, lettera f); 11, comma 4; 14 e 16 della legge della L.R. n.16 del 10.08.2017, intitolata *“Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Polo Tecnico – Via Ausonia, n. 69 – 90146 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90146

C.F. 80016350821

Si rende noto che con la Sentenza di cui all'oggetto il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti previsioni della L.R. n.16/2016:

- 1) dell'art. 3, comma 2, lettera f), *“nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista”*;
- 2) dell'art. 14, commi 1 e 3, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che *«[...] il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda»* (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell'intervento; e nella parte in cui si pone *«un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni»* (comma 3) dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria;
- 3) dell'art. 16, commi 1 e 3.

Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge della L.R. n.16/2016, e dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4.

Giova rammentare che l'effetto tipico delle sentenze della Corte costituzionale italiana che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma legislativa è



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Polo Tecnico – Via Ausonia, n. 69 – 90146 PALERMO

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90146

C.F. 80016350821

previsto dall'art. 136 della Costituzione, secondo cui *“la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Fuori delle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui la dichiarazione di incostituzionalità travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità (avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.

E' notorio, infatti, che una sentenza della Corte Costituzionale statuisce soltanto per il futuro e non per il passato facendo quindi salvi i diritti acquisiti.

Nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, tutti gli Uffici in indirizzo assumeranno ogni iniziativa affinché al *decisum* della Corte costituzionale sia assicurato immediato adeguamento sul piano dell'adozione degli atti amministrativi.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile